Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 3 marzo 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(12894)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1978, n. **49.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *dopo il primo comma, è inserito il seguente:*

« Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonchè gli esattori delle imposte dirette ».

L'articolo 2 *è soppresso.*

Dopo l'articolo 2 *è inserito il seguente:*

« Art. 2-*bis.* — Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato ».

Nell'allegato:

i numeri 1), 2), 3), 4) *e* 5) *sono sostituiti dai seguenti:*

« 1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, od attestato desunto da detti registri	L.	2.500
2) Certificato di idoneità per aderire ad aste, appalti e simili	»	5.000
3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali:		
da uno a cinque nominativi . . .	»	500
per ogni nominativo in più . . .	»	50
4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce con l'estero, anche su fatture o simili	»	1.500
5) Vidimazione o autenticazione di firme	»	1.000 »;

il n. 10) *è soppresso;*

i numeri 12) *e* 13) *sono sostituiti dai seguenti:*

« 12) Atti, certificati e dichiarazioni non compresi in altre voci	L.	1.500
13) Visura dei registri, ruoli, albi od elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:		
per il primo nominativo	»	2.000
per ogni nominativo in più . . .	»	300 »;

il n. 14) *è soppresso;*

i numeri 15) *e* 16) *sono sostituiti dai seguenti:*

15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rilasciare in giornata qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordme cronologico e di protocollo	L.	1.000
16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo	»	1.000 »;

dopo il n. 16) *è inserito il seguente:*

16-*bis*) Diritti di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da corrispondere all'atto della domanda, e sempre che non si applichino i diritti previsti ai numeri 17) e 17-*bis*)	L.	5.000 »;

il n. 17) *è sostituito dal seguente*:

« 17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti l'accertamento di idoneità, mediante lo svolgimento di esami, da parte di apposita commissione . . . . . . L. 40.000 »;

dopo il n. 17) *è inserito il seguente*:

« 17-*bis*) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il mero accertamento del possesso dell'idoneità professionale . . . . L. 10.000 ».

Il n. 18) *è soppresso.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Voghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Voghera (Pavia), con effetto dal 23 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 4 marzo 1977 e 5 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Voghera (Pavia), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta La nuova Fargas, con sede e stabilimento in Novate Milanese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta La nuova Fargas, con sede e stabilimento in Novate Milanese, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta La nuova Fargas, con sede e stabilimento in Novate Milanese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1628)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omab di Oggiono.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omab di Oggiono (Como), con effetto dal 9 settembre 1975;
Visti i decreti ministeriali 23 luglio 1976 e 10 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omab di Oggiono (Como), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.
Proroga a sessantatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. Società iniziative forlivesi, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. Società iniziative forlivesi, in Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;
Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973, 20 luglio 1973, 13 novembre 1973, 12 febbraio 1974, 22 maggio 1974, 1° agosto 1974, 7 novembre 1974, 21 febbraio 1975, 12 maggio 1975, 14 ottobre 1975, 13 aprile 1976, 17 febbraio 1977 e 11 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. Società iniziative forlivesi, in Forlì, è prolungata a sessantatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1629)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas (Cagliari), con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1976 e 1° luglio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas (Cagliari), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca, in Torino, stabilimenti di Pieve Vergonte e Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rumianca, con sede in Torino e stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Avenza di Carrara (Massa Carrara) con effetto dal 15 novembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1977 e 24 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca, con sede in Torino e stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1624)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Moneglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 luglio 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la rimanente zona panoramica del comune di Moneglia, a completamento dei precedenti vincoli imposti con i decreti ministeriali 13 dicembre 1959 e 4 aprile 1963;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Moneglia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto — unitamente alle aree già in precedenza vincolate — costituisce una suggestiva conca

di singolare bellezza che, incernierandosi come una conchiglia sulla riva, racchiude, quasi come una perla, la parte più ampia e abitata del comune di Moneglia; tale teatro naturale coincide senz'altro con i confini comunali perché questi stessi seguono in maniera quasi perfetta le curve di livello che permettono un reciproco rapporto visivo tra la periferia ed il centro abitato della conca;

Decreta:

La rimanente zona ancora non sottoposta a vincolo sita nel territorio del comune di Moneglia (Genova), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutto il sopracitato territorio comunale, sottoposto a tutela, rientra pertanto nei seguenti limiti: culmine a fianco est del monte Moneglia, fascia a monte della strada statale Aurelia, corrente per la frazione del Bracco, crinale del monte Pian del Lupo e del monte Sopra Mezeno; vallette — orientate a sud-est — di numerosi rivi (Pian del Lupo, Bianchi, Calvario, Merghe, Passacqua, Fondeghin) fino alla costa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Moneglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro
per la marina mercantile
LATTANZIO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Verbale n. 64

L'anno millenovecentosettantaquattro, addì 5 del mese di luglio, alle ore 16, in apposita sala della soprintendenza ai monumenti della Liguria, previa rituale convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

3) MONEGLIA (Genova): estensione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a tutto il territorio comunale.

La seduta è aperta alle ore 16,15, la commissione approva all'unanimità la proposta del soprintendente di posporre il primo argomento all'ordine del giorno all'ultimo posto, onde consentire all'assessore anziano di Moneglia, bisognevole di rientrare in sede, una pronta disamina delle questioni inerenti al territorio amministrato. La commissione, dippoi, prende in esame il verbale di sopralluogo, eseguito.

(*Omissis*).

Dopo ampio dibattito in argomento, atteso che la zona del promontorio di Sant'Erasmo in territorio del comune di Moneglia è già sottoposto a vincolo paesistico (decreto ministeriale 13 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1959); considerato che la zona costiera del medesimo comune, in località Vallegrande, è altrettanto già riguardata a mente della legge n. 1497 (decreto ministeriale 4 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 19 settembre 1963), la commissione concorda nel considerare che l'estensione del vincolo paesistico proposto a tutto il territorio comunale è resa necessaria dalla singolare bellezza della intera conca da esso costituita che, incernierandosi come una conchiglia sulla riva, racchiude, quasi come una perla, la parte più antica ed abitata del comune. Tale teatro naturale, si afferma, coincide con i confini comunali, che tutti seguono in maniera quasi perfetta le curve di livello che permettono un reciproco rapporto visivo tra la periferia ed il centro abitato della conca.

Il presidente conclude proponendo di includere nei pubblici elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intiero territorio comunale di Moneglia — con le eccezioni di zone già soggette ad atti di riguardo paesistico, siccome interessate dai citati ministeriali decreti e nei limiti da essi indicati — i cui limiti, coincidenti con il quadro naturale, così si rammentano: «culmine e fianco est del monte Moneglia, fascia a monte della strada statale Aurelia, corrente per la frazione del Bracco, il crinale del monte Pian del Lupo e del monte sopra Mezeno; vallette — orientate a sud-est — di numerosi rivi (Pian del Lupo, Bianchi, Calvario, Merghe, Passacqua, Fondeghin) fino alla costa», racchiudendo in senso orario l'ampio territorio di cui si propone il vincolo meglio delimitato ed individuato nella pianta che costituisce allegato al presente atto.

(*Omissis*).

Constatato il formarsi di un unanime consenso al vincolo *de quo*, il presidente ne dà e prende atto, includendo il sopradescritto territorio nel pubblico elenco qual bellezza d'insieme.

(*Omissis*).

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Smet S.a.s., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di motori elettrici di origine e provenienza Cina popolare la ditta Smet S.a.s. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 21.259,80 di cui al mod. *B*-Import n. 4131472 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 24 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 26 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di giorni ottantacinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. 1, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817902 del 22 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il ritardato sdoganamento della merce imputandolo al forte rallentamento delle vendite della merce in questione sul mercato nazionale, rallentamento dovuto alla grave crisi in atto nel settore degli investimenti;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 22 novembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Smet S.a.s. di Torino, mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino nella misura del 5 % di Rmby 21.259,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(1236)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della ditta Scandinavian Motor Boats Coronet (Italia) S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una imbarcazione da diporto tipo Ketch di origine e provenienza Formosa la ditta Scandinavian Motor Boats Coronet (Italia) S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 20.465,50 di cui al mod. *B*-Import n. 5268196 rilasciato dalla Banca di commercio e industria di Milano, in data 6 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 2 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di ventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. 1, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 571442 del 2 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti rivestono carattere esclusivamente commerciale e, pertanto, non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Scandinavian Motor Boats Coronet (Italia), S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano nella misura del 5 % di $ 20.465,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(1237)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 348 del 30 gennaio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Crea dott. Gaetano, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Laurenzi rag. Antonio, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Provantini ass. Alberto, Mercatelli ass. Giancarlo e Bistoni cons. Sergio, membri effettivi; Ramaccioni dott. Idreno, Segreto dott. Ferdinando e Manna dott. Pierluigi, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Sollevanti Adamo, Proietti Divi Ettore, Bruschi Pierluigi, Natale Umberto e Vallorini Fabio, membri effettivi; Silvestri Gabriele, Bisogno Giovanni, Bencivenga Lando, Fabris Pietro e Turchetti Maurilio, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Dell'Omo dott. Biagino, Puca comm. Angelo e Baldoni geom. Fausto, membri effettivi; Bartocci dott. Carlo, Magni dott. Sandro e Pettirossi Enzo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a., in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce allo Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di tessuto misto di rayon e cotone di origine e provenienza Taiwan, la ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 46.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4162569 rilasciato dal Credito varesino di Gallarate in data 20 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 9 agosto 1974 con un ritardo, quindi, di venti giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 871343 del 17 maggio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo è stato determinato da indisponibilità della ditta operante dei fondi necessari per il deposito vincolato infruttifero del 50% prescritto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974 e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate, mediante fidejussione del Credito varesino di Gallarate, nella misura del 5% di $ 46.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(1364)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1978.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario, società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, costituita presso il Credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, n. 1255, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti nella riunione del 31 marzo 1977;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2, 3 e 9 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario, società per azioni, con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL CREDITO FONDIARIO, SOCIETA' PER AZIONI, IN ROMA - SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'.

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e di loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonché a favore di imprese di nazionalità italiana concessionarie di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

Art. 3. — I mutui di cui all'articolo precedente saranno effettuati alle condizioni, con le modalità e limiti e con le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche ed integrazioni, mercè l'impiego delle somme rivenienti dal collocamento delle obbligazioni, emesse ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 482 e degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Art. 9. — Gli utili netti di ciascun esercizio, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) sarà prelevata una somma non inferiore al 10% per destinarla al fondo di riserva ordinaria fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) sarà quindi corrisposta al Credito fondiario, società per azioni, una remunerazione fino al 6% sul fondo di dotazione;

c) la parte residuale, per una metà sarà destinata ad incremento del fondo di riserva ordinaria e per l'altra metà resterà a disposizione dell'assemblea degli azionisti del Credito fondiario, società per azioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1978.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1973 concernente la ricostituzione del collegio sindacale predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo medesimo;

Considerato che ai sensi del citato art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

per i lavoratori:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

per i datori di lavoro:

settore industria:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Associazione sindacale Intersind;

Associazione sindacale per le aziende petrol-chimiche e collegate a partecipazione statale;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;

settore agricoltura:

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

settore commercio:

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative, nell'ordine, le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

per i datori di lavoro:

settore industria:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

settore agricoltura:

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

settore commercio:

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Considerato, altresì, da un lato la necessità di procedere alla nomina di un solo membro effettivo ed un membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, e, dall'altro la molteplicità delle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, nei diversi settori produttivi;

Tenuto conto dei preminenti fini istituzionali dell'Ente e, conseguentemente, della diversa incidenza, in relazione ai fini suddetti, del grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali nei settori produttivi più direttamente interessati;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è composto come segue:

Bovio dott. Giovanni, presidente di sezione, membro effettivo e Contenti prof. dott. Antonio, consigliere membro supplente, designati dal Presidente della Corte dei conti;

Rossi dott. Valerio, dirigente superiore, membro effettivo e Sgarlata dott. Gaetano, primo dirigente, membro supplente, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Miconi dott. Renzo, ispettore generale capo, membro effettivo e Draicchio dott. Giuseppe, primo dirigente, membro supplente, per il Ministero del tesoro;

Di Napoli Nicola (CISL) e Cappelli Renato (CGIL), membri effettivi; Pascucci Giancarlo (UIL) e Caligani Vittorio (CISNAL), membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Calvanese dott. Carlo (CGIL), membro effettivo e Dezi rag. Rolando (Confagricoltura), membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1978

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ve.I.Ca. S.p.a., in Mirano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 3 semirimorchi mod. VH 70 di origine e provenienza Belgio la ditta Ve.I.Ca. S.p.a. di Mirano (Venezia), ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 1.147.695 di cui al modello *B*-Import n. 3634477 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Mestre in data 14 febbraio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 20 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di quattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882830 del 6 giugno 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione non è stato determinato da contestazioni avvenute con la fornitrice estera per alcuni difetti della merce, così come asserito dalla ditta interessata, poichè la detta merce giunse in Italia ancora prima dell'esborso e la contestazione, addotta come giustificazione del ritardo, fu risolta all'atto del pagamento anticipato in parola;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza dell'11 novembre 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ve.I.Ca. S.p.a. di Mirano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Mestre, nella misura del 5% di F.B. 1.147.695 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

p. Il Ministro: GALLI

(1607)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1978.

Proroga dei termini di scadenza per l'irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Napoli nel giorno 3 novembre 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari della corte d'appello di Napoli, verificatosi per effetto dell'astensione da lavoro dei funzionari e del personale di cancelleria, il giorno 3 novembre 1977, nelle sedi rispettivamente indicate:

corte d'appello di Napoli;
tribunale di Benevento;
pretura di Airola;
pretura di Benevento;
pretura di Cerreto Sannita;
pretura di Colle Sannita;
pretura di Morcone;
pretura di S. Agata dei Goti;
pretura di S. Bartolomeo in Galdo;
pretura di S. Giorgio del Sannio;
pretura di S. Giorgio La Molara;
pretura di Solopaca;
pretura di Vitulano;
tribunale di Larino;
tribunale di Napoli;
pretura di Napoli;
pretura di Acerra;
pretura di Barra;
pretura di Casoria;
pretura di Marigliano;
pretura di Nola;
pretura di Portici;
pretura di S. Anastasia;
pretura di Sorrento;
tribunale di S. Maria Capua Vetere;
pretura di Aversa;
pretura di Capua;
pretura di Caserta;
pretura di S. Maria Capua Vetere;
tribunale per i minorenni di Napoli,

i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti, o a mezzo del personale addettovi, scadenti il giorno 3 novembre 1977 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci originarie del Giappone.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1977 con il quale, tra l'altro, è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'importazione delle testine magnetiche (v.d. 92.13) originarie del Giappone;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 sopra citato;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare nuovamente l'importazione in Italia dei suddetti prodotti;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione dei lettori di suono, loro parti e pezzi staccati per apparecchi della v. d. 92.11 (v. d. 92.13 a 110 e 180) di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1977 aggiornato con decreto ministeriale 4 agosto 1977, è revocato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 6 maggio 1976, aggiornato con decreto ministeriale 4 agosto 1977, viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(1824)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1978.
Determinazione della quota di imposta non detraibile ai fini dell'IVA da parte delle aziende e istituti di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta convertito, con modificazione, nella legge 17 agosto 1974, n. 383;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante norme in materia d'imposta sul valore aggiunto per le dichiarazioni ed i versamenti, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888;

Ritenuta l'opportunità di fare uso della facoltà conferita dal quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, per quanto concerne la determinazione, per l'anno 1977, della quota d'imposta non detraibile, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 19, da parte delle aziende di credito;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende ed istituti di credito previsti dall'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono determinare, per l'anno 1977, l'ammontare d'imposta non detraibile ai sensi del terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive disposizioni integrative e correttive, applicando il coefficiente del 65 per cento sull'importo dell'I.V.A. che ha gravato gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati nell'anno 1977.

Non è in ogni caso detraibile, per l'intero suo ammontare, l'imposta che ha gravato i beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'imposta relativa ai prodotti indicati ai numeri 22, 23, 24, 25 e 26 della tabella stessa, per i quali, ai sensi del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, la detrazione dell'imposta è ammessa, nei limiti previsti nel comma precedente, soltanto se i prodotti medesimi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Art. 2.

Le aziende ed istituti di credito indicati nell'articolo precedente che nell'anno 1977 hanno effettuato anche operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a finanziamenti erogati anteriormente al primo gennaio 1974, hanno diritto ad una riduzione del coefficiente di indetraibilità fissato al precedente art. 1, da determinarsi come appresso.

Ciascuna azienda o istituto di credito calcola la percentuale delle operazioni soggette a regimi fiscali sostitutivi rispetto all'ammontare complessivo di tali operazioni e di quelle esenti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed applica detta percentuale al coefficiente 65 stabilito dall'art. 1. Il risultato ottenuto, arrotondato all'unità inferiore, rappresenta la misura in cui il coefficiente del 65 per cento deve essere ridotto ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta indetraibile.

Art. 3.

Le aziende ed istituti di credito considerati nell'art. 2 hanno diritto all'integrale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi in cui il coefficiente di indetraibilità determinato ai sensi dei precedenti articoli risulti inferiore al 6 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia per l'anno 1977. Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(1825)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 25/78 della commissione, del 6 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 26/78 della commissione, del 6 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 27/78 della commissione, del 6 gennaio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 28/78 della commissione, del 6 gennaio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 29/78 della commissione, del 6 gennaio 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 30/78 della commissione, del 6 gennaio 1978, che deroga al regolamento (CEE) n. 2051/76 per quanto riguarda le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1976/1977.

Regolamento (CEE) n. 31/78 della commissione, del 6 gennaio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 32/78 della commissione, del 6 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 5 *del* 7 *gennaio* 1978.

(5/C)

Regolamento (CEE) n. 24/78 della commissione, del 5 gennaio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 6 *del* 9 *gennaio* 1978.

(6/C)

Regolamento (CEE) n. 33/78 della commissione, del 9 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 34/78 della commissione, del 9 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 35/78 della commissione, del 9 gennaio 1978, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 36/78 della commissione, del 9 gennaio 1978, relativo a taluni casi particolari di applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero.

Regolamento (CEE) n. 37/78 della commissione, del 9 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2552/77 per quanto concerne la data limite per il deposito delle dichiarazioni di raccolta per il lino oleaginoso per la campagna 1977/78.

Regolamento (CEE) n. 38/78 della commissione, del 9 gennaio 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1531/77 della commissione, del 7 luglio 1977, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 170 dell'8 luglio 1977.

Pubblicati nel n. L 7 *del* 10 *gennaio* 1978.

(7/C)

Regolamento (CEE) n. 39/78 della commissione, del 10 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 40/78 della commissione, del 10 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 41/78 della commissione, del 10 gennaio 1978, rettificativo del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 42/78 della commissione, del 10 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2945/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 938/77 che fissa gli importi compensativi monetari, per quanto riguarda l'abolizione degli importi compensativi « adesione » e le modifiche della nomenclatura tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 1978, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 349 del 30 dicembre 1977.

Pubblicati nel n. L 8 *dell'*11 *gennaio* 1978.

(8/C)

Regolamento (CEE) n. 43/78 della commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 44/78 della commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 45/78 della commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 46/78 della commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 47/78 della commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 48/78 della commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 49/78 della commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 50/78 della commissione, del 10 gennaio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di cotone preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 55.06, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 51/78 della commissione, del 10 gennaio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce doganale 61.10, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 52/78 della commissione, del 10 gennaio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio, della voce doganale 62.04, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 53/78 della commissione, dell'11 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 9 *del* 12 *gennaio* 1978.

(9/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore sanitario, sociale e della scienza medica, firmato a Berlino il 28 novembre 1977.

Il 28 novembre 1977 a Berlino è stato firmato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore sanitario, sociale e della scienza medica.

In conformità dell'art. 11, l'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 1977.

(1063)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1973, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Massa Carrara:	
Comano	25.440.000

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Massa Carrara:	
Comano	41.420.000

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Massa Carrara:	
Comano	45.735.000

Con decreti ministeriali 22 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Isernia:	
Chiauci	6.370.000
Provincia di Teramo:	
Pietracamela	17.000.000

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Massa Carrara:	
Comano	55.510.000

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Isernia:	
Chiauci	7.520.000

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Brescia:	
Salò	44.450.000

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Bazzano	86.000.000
Medicina	426.000.000
Provincia di Forlì:	
Meldola	307.000.000
Modigliana	107.000.000
Portico e San Benedetto	88.000.000
Predappio	321.000.000
Rocca San Casciano	115.000.000
Roncofreddo	189.000.000
Provincia di Latina:	
Lenola	26.900.000
Norma	97.000.000
Provincia di Parma:	
Roccabianca	77.000.000
Provincia di Piacenza:	
Coli	23.900.000
Farini d'Olmo	25.600.000
Ferriere	54.000.000
Provincia di Ragusa:	
Ragusa	4.500.000.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Castellarano	124.000.000
Vezzano sul Crostolo	111.000.000
Provincia di Rieti:	
Castel Sant'Angelo	50.000.000
Magliano Sabina	97.000.000
Monteleone Sabino	63.000.000
Orvinio	42.600.000
Vacone	26.400.000
Provincia di Roma:	
Anticoli Corrado	153.000.000
Bellegra	172.000.000
Castel San Pietro Romano	47.400.000
Gavignano	72.000.000
Monte Porzio Catone	18.500.000
Montorio Romano	26.600.000
Riofreddo	41.400.000
Rocca Priora	176.000.000
Trevignano Romano	78.000.000
Provincia di Terni:	
Polino	20.900.000
Provincia di Verona:	
Erbezzo	12.800.000
Tregnago	84.000.000
Veronella	126.000.000
Provincia di Viterbo:	
Fabrica di Roma	101.000.000
Orte	202.000.000

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Udine:	
Bicinicco	14.650.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Sant'Antonio Abate	16.680.000

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	—
Galliera	22.649.000

Con decreti ministeriali 21 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	—
San Benedetto del Tronto	293.300.000
Provincia di Teramo:	
Basciano	10.000.000

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Siena:	—
Siena	480.300.000

Con decreti ministeriali 23 febbraio 1978 le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	—
Valtopina	17.760.000
Provincia di Ravenna:	
Bagnara di Romagna	6.460.000
Provincia di Rovigo:	
Corbola	7.760.000

Con decreti ministeriali 22 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Chieti:	—
Ripa Teatina	24.760.000
Provincia di Grosseto:	
Grosseto	513.500.000
Provincia di Siena:	
Siena	566.700.000

Con decreti ministeriali 23 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	—
Costacciaro	12.980.000
Giano dell'Umbria	6.020.000
Valtopina	18.740.000

Con decreti ministeriali 21 febbraio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	—
Terracina	141.600.000
Provincia di Mantova:	
Suzzara	185.000.000
Provincia di Napoli:	
Frattamaggiore	254.900.000

(Da 1013/M a 1075/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in Italia dell'acqua minerale « Rhazunser »

Con decreto 4 febbraio 1978, n. 1668, la S.p.a. S.I.S.A.M., in Como, via Auguadri, 10, è stata autorizzata alla vendita in Italia dell'acqua minerale naturale svizzera denominata « Rhazunser ».

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di cl 92, chiusi con tappo a corona.

Al decreto è allegato un esemplare delle etichette con le quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1768)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1791)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casalfiumanese

Con decreto 15 novembre 1977, n. 1193, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione in sponda destra del torrente Sillaro in località Torricella del comune di Casalfiumanese (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale 73, (mq. 2.060) e 73 ½ (mq. 1.650) della superficie complessiva di mq. 3.710 ed indicato nell'estratto di mappa 8 marzo 1976 in scala 1:2000 con allegata proposta di sdemanializzazione 25 febbraio 1976 dell'ufficio tecnico erariale di Bologna di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa e allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1770)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treppo Carnico

Con decreto 15 settembre 1977, n. 705, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Pontaiba del comune di Treppo Carnico (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappale 160 (mq. 6.080) e 172 (mq. 1.170) della superficie complessiva di mq. 7.250 ed indicato nella rilevazione catastale in data 7 settembre 1976 con allegata planimetria in scala 1:1000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,40	853,40	853,50	853,50	853,30	853,55	853,30	853,30	853,30	853,40
Dollaro canadese	764,95	764,95	764,80	764,80	764,95	764,90	764,85	764,85	764,85	764,95
Franco svizzero	457,55	457,55	456,70	456,70	458,25	457,50	457,90	457,90	457,90	457,55
Corona danese	152,97	152,97	152,80	152,80	152,95	152,95	152,97	152,97	152,97	152,97
Corona norvegese	160,61	160,61	160,50	160,50	160,60	160,60	160,60	160,60	160,60	160,60
Corona svedese	184,99	184,99	185,30	185,30	184,85	184,95	185 —	185 —	185 —	184,99
Fiorino olandese	392,22	392,22	391,80	391,80	392,25	392,20	392,29	392,29	392,29	392,22
Franco belga	26,975	26,975	26,93	26,93	26,95	26,95	26,98	26,98	26,98	26,97
Franco francese	179,10	179,10	179,40	179,40	179,25	179,05	179,18	179,18	179,18	179,10
Lira sterlina	1651,30	1651,30	1651,25	1651,25	1650,88	1651,25	1651,65	1651,65	1651,65	1651,30
Marco germanico	419,48	419,48	419,50	419,50	419,80	419,45	419,60	419,60	419,60	419,50
Scellino austriaco	58,21	58,21	58,25	58,25	58,25	58,20	58,32	58,32	58,32	58,20
Escudo portoghese	21,10	21,10	21,18	21,18	21,22	21,05	21,15	21,15	21,15	21,10
Peseta spagnola	10,634	10,634	10,62	10,62	10,64	10,60	10,635	10,635	10,635	10,63
Yen giapponese	3,578	3,578	3,58	3,58	3,57	3,55	3,581	3,581	3,581	3,57

Media dei titoli del 28 febbraio 1978

Rendita 5 % 1935	73,075
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Ricostruzione)	95,700
» 5 % (Città di Trieste)	95,825
» 5 % (Beni esteri)	95,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,300
» 5,50 % » » 1968-83	81,875
» 5,50 % » » 1969-84	76,875
» 6 % » » 1970-85	76,295
» 6 % » » 1971-86	73,875
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,550
» 9 % » » 1976-91	81,100
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	87,525
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,750
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,850
» poliennali 7 % 1978	99,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,475
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,675
» » 9 % 1980	93,750
» » 10 % 1981	93,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1978

Dollaro USA	853,35
Dollaro canadese	764,90
Franco svizzero	457,725
Corona danese	152,97
Corona norvegese	160,605
Corona svedese	184,995
Fiorino olandese	392,255
Franco belga	26,977
Franco francese	179,14
Lira sterlina	1651,475
Marco germanico	419,54
Scellino austriaco	58,265
Escudo portoghese	21,125
Peseta spagnola	16,634
Yen giapponese	3,579

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1184-AL »

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Panzarasa & Rastelli, in Valenza (Alessandria) via Strade alla Collina n. 27, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1184-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1444)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1126-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pallavicini & Antilope, in Valenza (Alessandria), piazza Giovanni XXIII, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1126-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1447)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1120-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Piochio Piero, in Valenza (Alessandria), via M. Nebbia n. 32, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1120-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1448)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1139-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ravarino & Agliotti, in Valenza (Alessandria), via Sassi n. 18, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1139-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1449)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1102-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Capuzzo Nello, in Valenza (Alessandria), via Circonvallazione Ovest n. 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1102-AL» ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1450)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1129-AL »

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Meroni & Rapetti, in Valenza (Alessandria), viale Dante, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1129-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1451)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1163-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gallano & Torti, in Valenza (Alessandria), via Martiri di Cefalonia, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1163-AL » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1445)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1155-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « G.F. » di Garavelli Franco, in Valenza (Alessandria), via Donizetti n. 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1155-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1446)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 825-VI ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta « Oreficeria Vanzo » di Vanzo Antonio, in Vicenza, via Fra Paolo Sarpi, 6, già assegnataria del marchio di identificazione « 825-VI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone recante il detto marchio è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Vicenza.

(1656)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bomporto

Con deliberazione della giunta regionale 17 gennaio 1978, n. 59, (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 507/519 nella seduta dell'8 febbraio 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bomporto (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 14 aprile 1975.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1658)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ingegnere di 2ª classe (da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale) presso il servizio tecnico per l'edilizia.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente «le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» e delle norme regolamentari vigenti presso l'I.N.A.I.L., un concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di ingegnere di 2ª classe (da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale) presso il servizio tecnico per l'edilizia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o civile;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) età non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

d) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.
Presentazione delle domande: termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che dànno diritto allo aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2;

e) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio, secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni.

Qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale - e non restituiti, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato

o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale con mansioni di ingegnere o alla dirigenza con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a dirigente.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale con qualifica di collaboratore o di assistente.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte vertenti sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di esame allegato 3;

una prova orale vertente sugli argomenti delle prove scritte e sugli argomenti indicati nella parte seconda del programma medesimo.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della apposita comunicazione i documenti prescritti dall'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

I benefici di cui trattasi non verranno applicati nei confronti di quei candidati che avranno prodotto documenti diversi da quelli specificati al citato allegato 5 ovvero documenti irregolarmente redatti.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo del vincitore del concorso, fissandone la decorrenza.

Il vincitore del concorso nominato in ruolo, il quale, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assuma servizio alla data prefissata, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad effettuare l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e ad adottare i provvedimenti conseguenti, nonché quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina del vincitore.

La Direzione generale medesima provvederà, altresì, ad accertare il superamento del periodo di prova che ha la durata di sei mesi eventualmente prorogabile di altri sei mesi, al termine di tale periodo, in caso di esito sfavorevole, il presidente dell'Istituto dichiarerà la risoluzione del rapporto con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova all'interessato sarà corrisposto il trattamento economico indicato al secondo comma del successivo art. 11.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio prescritti;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con l'indicazione della data di conseguimento, in originale e copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora il candidato abbia superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed abbia diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovrà produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempreché non abbia già prodotto, a termine del presente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

Ove il concorrente stesso abbia riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero sia stato deportato od internato per motivi di persecuzione razziale dovrà produrre copia della sentenza emessa a suo carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

Ove il candidato appartenga al personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivmente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, se il candidato ha prestato servizio militare in qualità di ufficiale, o del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa (anche se il candidato sia stato arruolato dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbia prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora l'aspirante, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora l'aspirante appartenga ad una classe non ancora chiamata a visita militare dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Qualora l'aspirante sia arruolato nella leva di mare e non abbia ancora prestato servizio militare, dovrà produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Se l'aspirante è invalido di guerra o invalido civile per fatto di guerra o assimilato, invalido per servizio o invalido del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni dell'aspirante stesso risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Qualora l'aspirante sia mutilato o invalido civile dovrà produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che il medesimo non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, il candidato dichiarato vincitore, che non sia già dipendente di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Qualora l'aspirante, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, sia in servizio presso l'I.N.A.I.L., è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)*, anche se di data anteriore a tre mesi.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

All'atto dell'immissione in servizio il candidato nominato dovrà produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Al vincitore assunto in servizio con la qualifica di ingegnere di 2ª classe, alla quale corrisponde, ai sensi dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, quella di prima qualifica del ruolo professionale, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione.

Art. 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, il direttore generale potrà procedere entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria.

Entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono in caso di vincita del concorso conseguire la nomina.

Roma, addì 17 gennaio 1978

Il presidente: ORLANDI

Il direttore generale: ZANIBELLI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e sempreché siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Allegato 2

Schema di domanda

Raccomandata r.r.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, n. 144
00187 Roma

...l... sottoscritt . . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat... a . . il . . (2)

domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ingegnere di 2ª classe (da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale) presso il servizio tecnico per l'edilizia.

A tal fine ...l... sottoscritt... dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) ,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea di ingegneria meccanica o elettrotecnica o civile;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere;

e) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (4) ,

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso .
e di essere cessat... a causa di (6) . ,

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione .

...l... sottoscritt... dichiara, inoltre:

di essere residente nel comune di .
(provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli . . . . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale - Servizio del personale, e non restituiti . . . .

...l... sottoscritt... dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8):
. . . . n. . . . . .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)
. . . .
(codice avviamento postale) (località - provincia)

...l... sottoscritt... si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Data . . . .

Firma . . . . (9)
(autentica)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, la autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Allegato 3

PROGRAMMA DI ESAME

Parte prima

Studio di massima dei seguenti impianti per edifici ad uso abitazione ed uffici:

centrali termiche per produzione di acqua calda;
riscaldamento;
condizionamento dell'aria;
sollevamento e distribuzione di acqua potabile calda e fredda;
cabine elettriche di trasformazione;
distribuzione dell'energia elettrica;
illuminazione interna ed esterna.

Lo studio comprenderà: lo sviluppo grafico, la relazione illustrativa, qualche particolare esecutivo, calcoli per il dimensionamento di massima, computo estimativo.

PARTE SECONDA

Nozioni sulle applicazioni delle strutture in cemento armato alle costruzioni civili (abitazioni ed uffici) e prescrizioni relative.
Criteri distributivi degli ambienti e caratteristiche degli edifici civili (abitazioni ed uffici).
Leggi sull'appalto delle opere pubbliche.
Legislazione e norme sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro.
Nozioni sulle norme del comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.) relative agli impianti interni di distribuzione dell'energia elettrica.
Nozioni sulla legislazione riguardante i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, sulle misure di sicurezza per gli impianti termici e sulle norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli uffici.
Nozioni sulle norme per l'installazione e funzionamento degli ascensori e montacarichi in servizio privato.
Regolamento dell'I.N.A.I.L. per la realizzazione e la manutenzione delle opere edilizie e dei relativi impianti, con particolare riguardo al capitolato generale di appalto ed alle norme per la direzione e contabilità dei lavori.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.
2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.
3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.
4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.
I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.
Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.
5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, *il proprio cognome (in stampatello e prima del nome)* e il nome, nonchè la data ed il luogo di nascita.
Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.
6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.
Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.
Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del *concorrente, porranno* il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno questa ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA
(documentazione)

I *documenti da produrre ai sensi e per gli effetti* dell'articolo 7 sono i seguenti:
ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:
1) insigniti di medaglia al valor militare:
originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;
oppure:
copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della *ricompensa;*
2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:
decreto di concessione della pensione di guerra;
oppure:
certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;
oppure:
dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i *documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di* invalido di guerra;
3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:
documentazione come al n. 2);
4) mutilati e in validi per servizio:
decreto di concessione della pensione;
oppure:
certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;
5) mutilati e invalidi del lavoro:
dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;
oppure:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;
6) orfani di guerra (ed equiparati):
attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;
7) orfani *di caduti per fatto di guerra:*
documentazione come al n. 6);
8) orfani di caduti per servizio:
certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;
oppure:
dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;
9) orfani di caduti sul lavoro:
dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;
oppure:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;
10) feriti in combattimento:
originale o copia autentica del brevetto;
oppure:
copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;
11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per *merito di guerra:*
originale o copia autentica del brevetto;
oppure:
copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod: 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per cause di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedove con o senza prole:

stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31, legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(1615)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 2457 in data 16 dicembre 1977, con la quale il presidente della corte d'appello di Brescia nell'informare che il dott. Nicola Corigliano componente effettivo di quella commissione è impedito a partecipare ai lavori della commissione propone la sostituzione del medesimo con il dott. Riccardo Consolo;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Riccardo Consolo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Nicola Corigliano.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(1663)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 6231 in data 20 dicembre 1977, con la quale il presidente della corte di appello di Catanzaro nell'informare che il dott. Bruno Sgromo componente supplente di quella commissione è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età propone la sostituzione del dott. Bruno Sgromo con il dottor Francesco Belmonte;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Belmonte, sostituto procuratore presso la procura generale di Catanzaro, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Bruno Sgromo.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(1664)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Acqui Terme.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 139, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Acqui Terme, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(1665)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di Milano.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 31 dicembre 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 137, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione maschile per minori in custodia preventiva di Milano, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(1666)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a direttore di farmacia, sessione anno 1976

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità per l'anno 1976 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 28 luglio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario farmacista presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977, con cui è stato approvato l'elenco dei direttori di farmacia ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri del personale sanitario farmacista;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 1977, modificato con decreto ministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata costituita, ai sensi degli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la commissione incaricata di procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia;

Viste le risultanze delle operazioni di sorteggio effettuate dalla predetta commissione il giorno 5 ottobre 1977 presso il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1976, nella seguente composizione:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, sede.

Componenti:

Amorosa prof. Michele, n. 13, direttore dell'istituto di clinica farmaceutica e farmacologica dell'Università di Bologna;

Vardaro prof.ssa Aida, n. 313, direttore di farmacia presso l'ente ospedaliero di Avellino;

Carbone prof.ssa Mariangela, n. 53, direttore di farmacia presso l'ente ospedaliero di Garbagnate Milanese;

Pacini prof. Carlo, n. 226, direttore di farmacia presso l'ente ospedaliero di Siena.

Segretario:

Mastrocola dott. Claudio, direttore di divisione aggiunto del Ministero della sanità, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia si svolgerà a Roma il 28 marzo 1978 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, al segretario ed al personale di sorveglianza non sarà corrisposto alcun compenso, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai sensi dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Ai componenti sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi a posti nell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva è di L. 1.700.000 (unmilionesettecentomilalire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1534 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 317

(13854/bis)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professori universitari di ruolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo indetti con decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974 e integrato e rettificato con decreto ministeriale 7 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

Disciplina n. 295

(G'EEZ)

Concorso n. 295:

Filesi prof. Teobaldo, Università di Napoli;
De Simone prof. Carlo, Università di Perugia;
Porzio Gernia prof.ssa Maria Luisa, Università di Catania;
Mioni prof. Alberto, Università di Padova;
Giacolone Ramat prof.ssa Anna, Università di Pavia.

Disciplina n. 323

(STORIA DELLA MUSICA MEDIOEVALE)

Concorso n. 323:

D'Alessandro prof. Vincenzo, Università di Palermo;
Gallico prof. Claudio, Università di Parma;
D'Amico prof. Fedele, Università di Roma;
Bortolotto prof. Mario, Università di Salerno;
Fuiano prof. Michele, Università di Bari.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1792)

Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 è stata apportata la seguente modifica alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seguito indicata:

Concorso n. 286

(STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE)

Mira prof. Giuseppe, Università «Pro Deo» Roma, in sostituzione di Ferro prof. Gaetano.

(1793)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2495, concernente il pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di applicato stenodattilografo in prova, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1978, all'art. 6 (commissione esaminatrice) deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 35, alla ottava e nona riga dell'art. 6, dove è scritto: «... ispettore *principale* ...», leggasi: «... ispettore *capo aggiunto* ...».

(1794)

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2494, concernente il pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centodieci posti di aiuto macchinista in prova per i compartimenti di Torino, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1978, all'art. 6 (commissione esaminatrice) deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 39, secondo paragrafo dell'art. 6, dove è scritto: «. . ispettore *principale* ...», leggasi: «... ispettore *capo aggiunto* ...».

(1795)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 416/Sanità in data 30 giugno 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976, concernente le norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale;

Viste le designazioni pervenute ed accertato che i funzionari regionali indicati rivestono le qualifiche regionali corrispondenti a quelle statali, come da tabella *A* della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 654 in data 16 novembre 1977 relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita:

Presidente:

Maraschi rag. Antonio, funzionario regionale amministrativo, coordinatore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, Università di Milano;

Marazza prof. Vincenzo, responsabile del servizio veterinario della regione Lombardia;

Conti dott. Giovanni, veterinario consorziale di Brugherio;

Sottoriva rag. Giuliano, funzionario regionale amministrativo, esperto, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

Segretario:

Mazzotta Gobbo Biagina, funzionario regionale amministrativo, istruttore, in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 6 gennaio 1978

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(1776)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(747/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di pronto soccorso e chirurgia di urgenza;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(746/S)

OSPEDALE DI MERANO

Concorso ad un posto di primario della divisione otorinolaringoiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione otorinolaringoiatrica (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(821/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(750/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente della divisione dermosifilopatica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Piacenza.

(7517S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di medicina generale presso gli istituti « Codivilla Putti » di Cortina d'Ampezzo;

un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica presso l'istituto « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(705/S)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(748/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(749/S)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di nefrologia e dialisi;
un posto di assistente di geriatria e lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(753/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(754/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1977, n. **43**.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 16 *novembre* 1977)

(*Omissis*).

(788)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1977, n. **44**.

Norme di attuazione dello statuto sull'iniziativa e sul referendum popolari.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

INIZIATIVA POPOLARE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Titolari dell'iniziativa popolare

Il diritto di iniziativa previsto nell'art. 9 dello statuto per la formazione delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio regionale spetta:

1) ad almeno 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione;

2) ad ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o ad uno o più consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale;

3) ad almeno cinque consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente 20.000 elettori;

4) ad ogni consiglio provinciale.

Art. 2.

Leggi e provvedimenti esclusi dalla iniziativa popolare

Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;

2) di istituzione di tributi propri della Regione,

ed i provvedimenti relativi:

a) all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

b) all'assunzione e alla cessione di partecipazioni regionali;

c) alla nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonchè dei rappresentanti della Regione in enti o società a partecipazione regionale;

d) alla formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

e) alla designazione dei componenti di commissioni o di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dallo statuto e dalle leggi;

f) al riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;

g) alla designazione, a norma dell'art. 83, secondo comma, della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

h) alla formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

i) alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali.

Capo II

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

Art. 3.
Modalità

L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli o di una proposta di provvedimento sottoscritta dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1), della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4.
Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte

I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.

L'ufficio di presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.

In caso di ammissione all'assistenza, l'ufficio di presidenza ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione, salvi i limiti fissati dallo art. 15 dello statuto.

L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2: il provvedimento di diniego, adottato all'unanimità dall'ufficio di presidenza, è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5.
Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme

Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano al competente ufficio del consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dal predetto ufficio del consiglio il quale attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di provvedimento.

L'ufficio del consiglio di cui al primo comma restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati.

Nel computo delle firme non sono considerate valide quelle presentate su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

Art. 6.
Raccolta delle firme

Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto applicabili.

Art. 7.
Deposito della proposta

La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono presentate all'ufficio di presidenza del consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori.

Il competente ufficio del consiglio, mediante processo verbale del quale rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta e il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8.
Decadenza della proposta

La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.

Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare non abbia iniziato l'esame della proposta ai sensi dell'art. 11 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa.

In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9.
Spese di autenticazione

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

Art. 10.
Verifica e computo delle firme

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro dieci giorni dal deposito della proposta, procede alla verifica dei fogli e delle firme presentate nonchè al controllo dei certificati elettorali dei sottoscrittori e, qualora le firme risultino insufficienti o vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

La proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del consiglio successiva alla verifica e all'eventuale regolarizzazione.

Art. 11.
Esame e discussione

L'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 32, terzo comma, dello statuto, nella prima seduta successiva all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno, ne stabilisce, con priorità su ogni altro oggetto, la data di inizio dell'esame nella competente commissione e in consiglio regionale.

Art. 12.
Presenza dei promotori nella commissione consiliare Esame del consiglio

In sede di commissione consiliare i primi cinque promotori della proposta hanno facoltà di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della commissione con congruo preavviso.

Il mancato intervento dei promotori alla seduta della commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.

Le proposte sono portate all'esame del consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo III

INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 13.
Modalità dell'iniziativa

I comuni e le province, ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, dell'art. 1, esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione, da parte dei relativi consigli a maggioranza dei consiglieri assegnati, della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli o dello schema di provvedimento.

Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'ufficio legislativo del consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 4 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

Qualora pervengano proposte da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del comune il cui concorso completi il numero dei comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'art. 1.

Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, tre consiglieri per ciascun comune e cinque per ogni provincia che la abbiano deliberata.

Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale può votare per due nomi, ogni consigliere provinciale per tre.

Per quanto attiene all'iscrizione nell'ordine del giorno e all'esame della proposta in commissione e in consiglio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, secondo comma, 11 e 12, secondo e terzo comma.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14.

Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del consiglio regionale

Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo consiglio, sono deferite alla commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15.

Riunione di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi

Una commissione consiliare che sia investita dell'esame di più proposte di iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.

Mancando l'unanimità decide in merito il consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II

REFERENDUM POPOLARE

Capo I

REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 16.

Titolari dell'iniziativa

Il diritto a promuovere referendum popolare, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento della Regione spetta ad almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Art. 17.

Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo

Sono escluse dal referendum:

1) le disposizioni dello statuto regionale;

2) le disposizioni del regolamento interno del consiglio regionale;

3) le leggi tributarie e di bilancio;

4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative;

5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;

6) i provvedimenti indicati nelle lettere da *a*) ad *i*) dello art. 2 della presente legge.

Art. 18.

Modalità per promuovere il referendum

I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'ufficio di presidenza del consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di comuni della Regione.

Il primo numero del Bollettino ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19.

Contenuto della proposta di referendum e sua ammissibilità

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare: in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del provvedimento sul quale si intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum è richiesto.

Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di provvedimento, la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione; la medesima norma si applica anche quando sia richiesta l'abrogazione di parte di un provvedimento non redatto in articoli.

L'ufficio di presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunziarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art. 17.

Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il consiglio regionale.

La deliberazione dell'ufficio di presidenza e del consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20.

Norme procedurali

Dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo che dichiara l'ammissibilità del referendum, i promotori presentano al competente ufficio del consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: « volete l'abrogazione ... » seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonchè le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 9.

Art. 21.

Presentazione della richiesta di referendum Verifica delle firme

Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, debbono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, all'ufficio di presidenza del consiglio.

Un funzionario dell'ufficio dà atto mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

L'ufficio di presidenza compie le operazioni stabilite dal primo comma dell'art. 10 entro il 31 ottobre successivo.

Art. 22.

Indizione e data del referendum

Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.

Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale assunto ai sensi del primo comma dell'articolo successivo.

Art. 23.

Indizione e data del referendum

Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentun maggio.

Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali, o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del presidente della giunta emanato con le formalità previste dal primo comma entro il dieci agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il primo ottobre e il quindici novembre.

Nel caso che, nel periodo compreso tra il primo ottobre ed il quindici novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 24.

Pubblicità del decreto di indizione del referendum

Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.

Detto decreto viene notificato al commissario del Governo e al presidente della corte di appello di Genova e viene inoltre comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali e ai sindaci.

Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i comuni della Regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 25.

Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione del consiglio.

Art. 26.

Inefficacia del referendum già indetto

Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, il provvedimento o le disposizioni sottoposte a referendum siano abrogate, modificate o dichiarate incostituzionali, il presidente della giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 27.

Modalità e giorno della votazione

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 28.

Schede per il referendum abrogativo

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono stampate a cura della presidenza del consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche dei modelli riprodotti alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.

In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 29.

Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum Composizione dei seggi

I seggi elettorali sono composti come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la corte d'appello di Genova sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o, per l'ufficio regionale, del segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 30.

Spese per adempimenti dei comuni e relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonchè quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli comuni.

La Regione può anticipare, ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla giunta regionale.

Art. 31.

Operazioni dell'ufficio provinciale

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 32.

Operazioni dell'ufficio regionale

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e al commissario del Governo per la Regione.

Art. 33.

Contestazioni e reclami

Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 34.

Pubblicazione dell'esito del referendum

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del provvedimento, il presidente della giunta regionale, non appena pervenutogli il

verbale di cui all'art. 32, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal presidente della giunta nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 35.

Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta

Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

Art. 36.

Operazioni e propaganda elettorali

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

Capo II

Referendum consultivi

Art. 37.

Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati.

Prima di procedere all'approvazione di un progetto di legge o di un provvedimento, non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 11, quarto comma, dello statuto.

Il potere di iniziativa spetta agli organi ed ai soggetti che hanno titolo a proporre al consiglio regionale l'adozione di leggi o provvedimenti.

La deliberazione del consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della Regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 38.

Referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione di nuovi comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, il consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 11, ultimo comma, dello statuto.

Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra comuni previste dall'art. 32, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

La deliberazione del consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.

Art. 39.

Decreto di indizione del referendum consultivo

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività delle deliberazioni del consiglio regionale di cui agli articoli 37 e 38, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 40.

Norme applicabili ai referendum consultivi

Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 27, 29, 30, 31, 32, 34.

Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolare della Regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare.

Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli articoli 25 e 26.

Art. 41.

Schede per il referendum consultivo

Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, debbono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Art. 42.

Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione

Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.

Il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 43.

Adempimenti del consiglio regionale successivi al referendum

Il consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum.

Capo III

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 44.

Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 45.

Disposizione finanziaria

A partire dall'esercizio finanziario 1978 e per gli esercizi successivi sarà iscritto per memoria nei relativi bilanci di previsione il capitolo « Spese per le prestazioni relative all'iniziativa popolare e per lo svolgimento dei referendum popolari abrogativo e consultivo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 novembre 1977

CAROSSINO

(*Omissis*).

(1035)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780620)